

cede secondo le direttive dei Ministeri delle corporazioni e degli interni.

V'ha di più: gli ispettori dell'Ente nazionale della cooperazione tutte le volte che si recano ad esaminare situazioni particolari non mancano di prendere le opportune informazioni anche presso i segretari federali e i direttori locali, così che ogni provvedimento è preceduto da una indagine esauriente e completa. Vedo anche l'opportunità che il registro delle Cooperative che oggi si trova depositato nelle prefetture e che non è quasi mai tenuto regolarmente aggiornato (tanto che in parecchie prefetture risale ancora all'ante guerra), potrebbe essere passato al controllo dell'Ente nazionale della cooperazione, che evidentemente è organo più completo, più agile, e che avendo compiti meno complessi e gravi delle prefetture, può eseguire con maggiore diligenza tale compito.

Un altro caposaldo cui tendono i cooperatori è quello di istituire anche in Italia il cosiddetto sindaco d'ufficio, che dovrebbe essere una specie dell'*auditor* inglese, da scegliersi dall'Ente nazionale tra gli elementi tecnici che presentino le opportune garanzie e da includersi d'autorità nei Collegi sindacali.

L'obbligatorietà dell'ispezione ha già grandissima importanza di per sé, ma può avvenire soltanto annualmente, e talvolta soltanto ogni due o tre anni, per mancanza di mezzi o di uomini sufficienti. Invece con la istituzione del sindaco d'ufficio si avrebbe un continuo controllo sulle Cooperative.

Non ho altro da dire. L'Ente nazionale della cooperazione, attraverso l'opera dei suoi dirigenti ha proceduto nell'organizzazione del movimento cooperativo non al passo veloce del bersagliere, ma con quello più lento, ma più sicuro dell'alpino (*Commenti*) che è più adatto per raggiungere le più aspre vette.

Con questo disegno di legge l'Italia si mette all'avanguardia anche delle legislazioni riguardanti il movimento cooperativo, così come lo è colle altre disposizioni di legge che riguardano il campo politico, economico e sociale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative ».

Gli onorevoli Bianchini, Geremicca, Serono, Bruni, Schiavi, Albertini, Varzi, Giuriati, Bonardi, De Martino, hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 11 del decreto, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonchè agli istituti ed enti cooperativi di credito soggetti alla vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi dei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, ed a quelli di assicurazione soggetti al Regio decreto-legge 25 aprile 1923, n. 966 ».

L'onorevole Bianchini ha facoltà di svolgerlo.

BIANCHINI. Il provvedimento che è presentato ai suffragi della Camera trae origine da un precedente decreto-legge del 30 dicembre 1926, n. 2288. Con quel decreto gli enti cooperativi venivano assoggettati ad una facoltà di ispezione, da parte del Ministero dell'economia nazionale, oggi Ministero delle corporazioni. In quel decreto era però precisato all'articolo 4 che alcune speciali categorie di enti cooperativi, e precisamente le cooperative di credito e di assicurazione erano escluse dalla applicazione del decreto stesso, perchè già esistevano delle disposizioni legislative speciali, le quali disponevano per il controllo di detti istituti, inquantochè vi erano le leggi del 1926 sul controllo del risparmio, per quanto riguarda le cooperative di credito, e la legge del 1923 per quanto riguarda gli enti cooperativi di assicurazione.

L'esperienza ha dimostrato che il citato decreto del 1926 era insufficiente, perchè concedeva bensì facoltà ispettive, ma non conteneva delle sanzioni e non contemplava la possibilità, quando si fossero constatate delle irregolarità, di provvedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla conseguente nomina del liquidatore. Praticamente riesciva così impossibile il reprimere gli inconvenienti che le ispezioni mettevano in evidenza, donde la necessità dell'odierno provvedimento, il quale dispone:

1°) che le cooperative siano obbligate al deposito degli atti presso il Ministero delle corporazioni allo scopo di avere gli elementi per il controllo;

2°) che il Ministero delle corporazioni sia investito di quelle ulteriori facoltà di intervento alle quali si è sopra accennato.

Naturalmente devono rimanere esclusi dall'applicazione di queste disposizioni integrative del decreto del 1926 quei certi enti, che erano già stati esclusi dall'applicazione del primo provvedimento, e pei quali sono